

DG Reg. 1
Lorenz



REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

12/12

Prot. A0048-0507511-2022. 12.28 del 28.12.2022

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25677 - Data adozione: 23/12/2022


Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006: Decreto filtro e CO2: AISA Impianti S.p.A. - Arezzo.
Aggiornamento AIA.



AIN05094112
AISA IMPIANTI S.P.A.
PROT. P22/8826 DEL 29/12/2022
COMUNICAZIONE
Protocollo Entrata
OP.N.13

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/12/2022



Signed by
GARRO
SANDRO
C = IT
O = Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2022AD028662

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché alla Parte Quarta in materia di rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" come successivamente modificata ed integrata anche dalla L.R. 25 febbraio 2016, n. 17;
- la Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61 "Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R. 10/2010";
- la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

richiamata la D.G.R.T. n.1083 del 3.8.2020 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 29 quater di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, a favore di AISA Impianti S.p.A., con sede legale in Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori, in Comune di Arezzo, per lo stabilimento ubicato nel Comune di Arezzo, Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06;

richiamati altresì:

- il Decreto R.T. n.19.490 dell'1.12.20 avente ad oggetto "D. Lgs. n. 152/2006: AISA Impianti S.p.A. – modifica AIA tabella A", con il quale è stato aggiornato il sopra citato provvedimento di A.I.A. rilasciato con D.G.R.T. n.1083 del 3.8.2020 ;
- il Decreto R.T. n. 622 del 19.01.2021 con il quale è stato ulteriormente aggiornato e modificato il sopra citato provvedimento di A.I.A. rilasciato con D.G.R.T. n.1083 del 3.8.2020;
- il Decreto R.T. n. 16050 del 16.09.2021 con il quale è stata modificata l'AIA come di seguito descritto:

Modifica 1: le Tabelle A dell'AIA vigente e, precisamente, Tabella A VIA postuma, Tabella A FASE 1, Tabella A Fase 2A, Tabella A FASE 2B e Tabella A FASE 3 (STATO PROGETTO) sono, con il provvedimento, modificate incrementando di 2.000 t/anno la voce "Altri rifiuti provenienti da fuori impianto" tra le tipologie da sottoporre a termovalorizzazione e decurtando 2.000 t/anno dalla voce "Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)" da sottoporre a selezione meccanica/ricondizionamento preliminare, come da allegato tecnico al provvedimento nel quale le Tabelle A dell'AIA vigente vengono rinominate in A¹;

Modifica 2: modifica dell'area di messa in riserva del vetro da raccolta differenziata autorizzata con provvedimento R.T. n. 622 del 19.01.2021, ripristinando quanto precedentemente già indicato nella Relazione Tecnica di Autorizzazione Integrata Ambientale, rev. Aprile 2020, individuando nell'edificio ammezzato un'area dedicata alla messa in riserva degli imballaggi di vetro nelle more della realizzazione della FASE 3 del progetto complessivo già sottoposto a VIA ed AIA;

- il Decreto R.T. n. 3563 del 2/03/2022 con il quale è stata autorizzata la modifica riguardante:
- la realizzazione della camera di combustione del progetto già autorizzato a fianco dell'attuale anziché al suo posto;

- l'installazione di una ridondanza per il sistema di abbattimento della componente acida presente nei gas di combustione;
- la realizzazione di nuovo generatore di vapore a valle della camera di combustione con caratteristiche termodinamiche identiche a quello già autorizzato;
- il Decreto n. 23735 del 30/11/2022 con il quale è stata modificata l'A.I.A. come di seguito riportato: le Tabelle A dell'AIA vigente, modificate con Decreto Dirigenziale R.T. n.16050 del 16.09.2021 in Tabella A¹ FASE 1 e Tabella A¹ Fase 2A, sono modificate incrementando da 45.600 t/anno a 49.200 t/anno il quantitativo massimo dei rifiuti da poter sottoporre a termovalorizzazione (trattamento R1) fermo restando il carico termico e il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'installazione già autorizzato per FASE 1 e FASE 2A, consentendo pertanto il mero incremento della componente *rifiuti prodotti dall'impianto avviati a termovalorizzazione: sovrappeso dalla linea di selezione meccanica, dalla linea di compostaggio, digestione anaerobica, biostabilizzazione e dalla fabbrica di materia;*

vista la nota prot. n° 5250 del 26.07.2022, acquisita agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana in data 27.07.2022 con protocollo n. 0298066, con la quale AISA Impianti S.p.A., per lo stabilimento ubicato nel Comune di Arezzo Loc. San Zeno strada vicinale dei Mori, ha avanzato comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di un filtro a maniche quale ridondanza per l'ottimizzazione di quanto autorizzato con Decreto della Regione Toscana n. 3563 del 2.03.2022;

dato atto dei seguenti elaborati allegati all'istanza di cui sopra:

Allegati:

- Allegato n.1, Pianta della linea di recupero energetico – Revisione settembre 2021 (Stato autorizzato);
- Allegato n.2, Pianta della linea di recupero energetico – Revisione giugno 2022 (Stato modificato);
- Allegato n.3, Scheda tecnica del nuovo filtro a manica;
- Allegato n.4, Scheda tecnica del nuovo sistema di produzione dell'energia elettrica;
- Allegato n.5, Relazione di verifica ex art. 58 della Legge Regione Toscana n. 10/2010;
- Allegato n.6, Documento del sottoscrittore;
- Allegato n.7, Ricevute dei versamenti.

considerato che, di fatto, AISA Impianti S.p.A. chiede:

1. di realizzare un filtro a manica per la ridondanza del sistema di depolverazione, l'inversione della posizione dei reattori a calce e a bicarbonato, l'inserimento di un gruppo economizzatore di scambio termico tra i reattori in parola, come indicato nella planimetria depositata;
2. un nuovo posizionamento per il turboalternatore di caratteristiche e potenza già autorizzate con DGRT 1083/2020 e mantenimento dell'attuale turboalternatore quale ridondanza, come indicato nella planimetria depositata;

richiamata la nota protocollo n.. 0302741 del 29/07/2022 con la quale il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, come previsto all'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. 19/R/2017 modificato ed integrato con D.G.R.T. n. 1189 del 01.10.2019, ha provveduto a chiedere al Settore VIA/VAS della Regione Toscana il parere in ordine alle valutazioni di sostanzialità della modifica proposta da AISA Impianti S.p.A., ai sensi dell'art.58 della L.R. 10/2010;

considerato il parere espresso dal Settore VIA/VAS con propria nota prot. 431168 del 11.11.2022, al quale si rimanda integralmente, che valuta le modifiche in questione *non sostanziali e suscettibili di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente;*

dato atto delle note Prot. 442982 del 17/11/2022 e Prot. 0449276 del 21/11/2022 con le quali il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, ravvisando le condizioni per procedere, al fine di addivenire alla decisione finale come previsto all'art. 14 bis della L. 241/1990, attraverso la Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, chiedeva gli Enti

interessati (ARPAT Dipartimento di Arezzo, Azienda USL Toscana Sud Est, Comune di Arezzo e ATO Toscana Sud) di far presente eventuali richieste di integrazioni documentali entro 15 giorni dal ricevimento delle note nonché di trasmettere il contributo definitivo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle medesime note;

dato atto altresì che alle note di cui sopra sono stati allegati, oltre che la risposta del Settore VIA VAS della Regione Toscana in ragione dell'iter di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010, anche i contributi resi da ARPAT (Prot. RT n. 0386905 del 11/10/2022) e dall'Azienda USL del 7/10/2022 loro protocollo SISPC 4068526, al Settore VIA VAS della Regione Toscana;

rilevato che i contributi ARPAT e dell'Azienda USL sopra richiamati, riportano rispettivamente:
ARPAT

“Relativamente al punto 2) - “realizzazione di un filtro a manica inserito nelle BAT Conclusion in sostituzione dei cicloni depolveratori autorizzati con DDRT 3563 del 2/03/2022” - si osserva che l’inserimento di un secondo filtro a maniche nel progetto di efficientamento della linea di recupero energetico, di prestazioni identiche all’attuale, garantisce una ridondanza nell’abbattimento delle polveri e non produce alcun aumento sulle emissioni al camino e pertanto sugli impatti ambientali, anzi viene incrementato il livello di sicurezza ambientale della linea di recupero energetico in quanto, in caso di guasto ad un filtro a maniche, l’altro é in grado di sopperire all’anomalia, senza alcuna interruzione nel funzionamento, garantendo inalterate le prestazioni emissive .

I filtri a maniche, di cui sono state fornite le schede tecniche in conformità con le indicazioni riportate nel DPR n. 59/2013, costituiscono inoltre un sistema di abbattimento più efficace rispetto ai cicloni, che andranno a sostituire.

Gli altri interventi (“inversione della posizione dei reattori a calce e a bicarbonato ed inserimento di un gruppo economizzatore di scambio termico tra i suddetti reattori”) costituiscono una modifica gestionale e logistica, migliorativa, secondo quanto dichiarato dal gestore, per il funzionamento del sistema di abbattimento, ma che non comporta incremento degli impatti ambientali.

Relativamente al punto 3) “ nuova posizione per il turboalternatore di caratteristiche e potenza già autorizzate con DGRT 1083/2020 da inserire all’interno di un edificio di nuova realizzazione, permettendo il mantenimento del sistema attuale come ridondanza del nuovo ed evitare la perdita della qualifica di R1 per il 2023” si rileva che tale modifica costituisce un intervento impiantistico e gestionale che non comporta incremento degli impatti ambientali.

Sulla base di quanto sopra approfondito si rileva che, per gli aspetti emissivi, le modifiche proposte non comportano alcun incremento degli inquinanti emessi, confermando la validità dello studio di impatto ambientale presentato in sede di PAUR.”;

Azienda USL

“2) - realizzazione di un filtro a manica inserito nelle BAT Conclusion in sostituzione dei cicloni depolveratori autorizzati con DDRT 3563 del 2/03/2022 (non inseriti nelle Bat Conclusion);

3) - nuova posizione per il turboalternatore di caratteristiche e potenza già autorizzate con DGRT 1083/2020 da inserire all’interno di un edificio di nuova realizzazione.

Osservazioni: le modifiche del punto 2 e 3 non comportano incremento degli impatti ambientali e il nuovo filtro a manica risulta in linea con gli adeguamenti previsti dalla normativa”;

considerato che:

- nella nota Prot. n. 442982 del 17/11/2022 il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana faceva presente che il Dipartimento ARPAT di Arezzo e l'Azienda USL si erano espressi rispondendo al Settore VIA VAS della Regione Toscana come da pareri trasmessi e che gli stessi sarebbero stati presi in considerazione anche ai fini autorizzatori per il rilascio

dell'AIA, salvo eventuale ulteriore espressione da parte dei medesimi Enti da rendere nei termini stabiliti nella nota stessa;

- che in base a quanto stabilito dall'art. 14 bis, comma 2, della L. 241/1990, i termini indicati nella nota sopra richiamata erano perentori e pertanto veniva fatto presente, sempre nella stessa nota, che in assenza di riscontro da parte degli Enti interessati nei suddetti termini, il Settore scrivente avrebbe ritenuto acquisito l'assenso;

preso atto del parere del Comune di Arezzo (Servizio Ambiente) loro Prot. n. /F06/2022 del 29.11.2022, acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con Prot. n. 463870 del 30.11.2022, con il quale il Comune non evidenzia particolari rilievi in merito all'istanza;

preso atto che AISA Impianti S.p.A. ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;

vista la richiesta di AISA Impianti S.p.A. loro protocollo 1095 del 14.02.2022, acquisita agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo n. 0083270 del 02/03/2022, inerente il riconoscimento dell'End of Waste della CO₂ prodotta dal processo di upgrading del biogas della linea di digestione anaerobica;

richiamata la nota emessa dal Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo n. 0114652 del 20/03/2022, indirizzata ad ARPAT Dipartimento di Arezzo con la quale, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e precisamente: *in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente..... [omissis].....* si chiedeva il parere di competenza, con riferimento alla documentazione presentata da AISA Impianti S.p.A., al fine del riconoscimento dell'End of Waste per la CO₂ per uso tecnologico NON alimentare;

dato atto che con la stessa nota protocollo n. 0114652 del 20/03/2022, il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana:

- ricordava di aver comunicato, con lettera Prot. 0367412 del 22/09/2021, ad AISA Impianti S.p.A. e per conoscenza al Dipartimento Arpat di Arezzo stesso e all'Azienda USL Toscana Sud est, quanto di seguito riportato:

"con l'AIA rilasciata a mezzo della DGRT n. 1083 del 3.08.2020, NON è avvenuto il riconoscimento dell'End of Waste, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, per la CO₂ prodotta dall'attività di upgrading del biogas. Pertanto quanto in progetto riferito all'utilizzo della CO₂ nel settore alimentare, per poter essere attuato richiede che AISA Impianti presenti, prima della produzione della CO₂, specifica richiesta di riconoscimento dell'End of Waste corredata da tutta la documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a,b,c,d, ed e dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/06, ossia:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

A tal fine AISA Impianti S.p.A. deve far riferimento alle Linee Guida SNPA (Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 6.2.2020 Doc. n. 62/20) Capitolo 4 e Tabella di riferimento, al DM 5 Febbraio 1998 e alle norme tecniche di riferimento che identificano le caratteristiche del prodotto.

Si chiarisce fin da ora che, con riferimento all'utilizzo della CO₂ con destino alimentare, è necessario acquisire il pronunciamento di merito da parte della competente ASL per gli aspetti di sanità pubblica connessi all'eventuale immissione sul mercato di tale prodotto ottenuto dal recupero dei rifiuti".

- faceva presente che AISA Impianti S.p.A. aveva dato seguito a quanto richiesto per il riconoscimento dell'End of Waste sulla CO₂ presentando la documentazione di riferimento allegata alla loro nota protocollo P22/1095 del 14.02.2022 specificando che la richiesta era relativa all'utilizzo della CO₂ per scopi tecnologici NON alimentari, determinando quindi l'assenza di una competenza specifica dell'Azienda USL;

preso atto del primo contributo di ARPAT, acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo 227374 del 01.06.2022, con il quale veniva ravvisata la necessità affinché il proponente provvedesse a fornire integrazioni e chiarimenti ai fini dell'espressione del parere di competenza;

vista la documentazione integrativa, presentata da AISA Impianti S.p.A. con nota protocollo 6895 del 10.10.2022, acquisita agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo 384093 del 10.10.2022;

considerato il contributo istruttorio finale di ARPAT (Dipartimento di Arezzo), acquisito agli atti della Regione Toscana con protocollo 436445 del 15.11.2022, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale parere positivo al riconoscimento dell'End Of Waste per utilizzi tecnologici (NON alimentare) della CO₂;

dato atto che AISA Impianti S.p.A è una società controllata da Enti pubblici, esclusa pertanto dall'ambito di applicazione della documentazione antimafia ex art. 83, commi I e II del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n.190 del 6/11/2012;

ritenuto, in conclusione, che sussistono le condizioni per accogliere l'istanza di modifica ex art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 precedentemente descritta, nonché per effettuare il riconoscimento dell'End of Waste con riferimento all'utilizzo tecnologico (NON alimentare) della CO₂;

dato atto che:

il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto Dott. Sandro Garro, Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

- il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario di Posizione Organizzativa "Grandi impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi";

- l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - *Presidio Zonale di Prato, Via Cairoli 25 – Prato*;

DECRETA

di aggiornare, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Allegato B, dell'allegato 2) e relativi allegati (All.1 Allegato tecnico AIA, All.2 Piano di Monitoraggio e Controllo, All.3 BAT) rilasciata con D.G.R.T. n.1083 del 3.08.2020, nell'ambito del procedimento unico ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, a favore di AISA Impianti S.p.A., con sede legale in Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori del Comune di Arezzo, (C.F. e P.IVA 02134160510), per lo stabilimento ubicato nel Comune di Arezzo, Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori e successive modifiche citate in premessa:

1. accogliendo la modifica richiesta ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, descritta in premessa, inerente:

- la realizzazione di un filtro a manica con le caratteristiche di cui alla relativa scheda per la ridondanza del sistema di depolverazione, l'inversione della posizione dei reattori a calce e a bicarbonato, l'inserimento di un gruppo economizzatore di scambio termico tra i reattori in parola, come indicato nella planimetria;

- un nuovo posizionamento per il turboalternatore di caratteristiche e potenza già autorizzate con DGRT 1083/2020 e mantenimento dell'attuale turboalternatore quale ridondanza, come indicato nella planimetria depositata;

2. riconoscendo come End of Waste per usi tecnologici (NON alimentari) la CO₂ prodotta sulla base della documentazione presentata citata in premessa e del parere positivo di ARPAT, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

di prescrivere ad AISA Impianti S.p.A. di attenersi, sia per la realizzazione di quanto richiesto ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, sia per quanto concerne la CO₂, a quanto indicato negli elaborati presentati a corredo delle istanze richiamati in premessa, sui quali gli Enti coinvolti si sono espressi favorevolmente;

di stabilire la validità delle prescrizioni dell'AIA vigente e successive modifiche, citate in premessa, laddove non in contrasto con il presente provvedimento;

di trasmettere copia del presente atto a:

- AISA Impianti S.p.A.;
- SUAP Comune di Arezzo;
- Dipartimento ARPAT di Arezzo;
- Azienda USL Toscana Sud Est;
- ATO Toscana Sud;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

Parere ARPAT EoW CO2

8ac31043f69bbd44cbe40f7ae33992b4afbc90dc0db6d252911624c9fefb412a

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by MARMUGI Enrico

C = IT

O = Regione Toscana

ARPAT – AREA VASTA SUD, Dipartimento di Arezzo

viale Maginardo 1, 52100 Arezzo

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl: AR.01.11.03/2.152 del Vedi segnatura informatica a mezzo: PEC

Alla REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Stabilimento di San Zeno – riconoscimento End of Waste CO₂.
Trasmissione parere

Proponente: AISA Impianti S.p.A.

Procedimento: aggiornamento di AIA per riconoscimento EoW alla CO₂ prodotta

Riferimento richiesta: Regione Toscana - Settore Autorizzazioni prot. n. 387581 del 11/10/2022 (prot. ARPAT n. 78126 del 11/10/2022)

Pratica SUAP: n.d.

RIFERIMENTI (DOCUMENTALI E NORMATIVI)

- prot. ARPAT n. 78126 del 11/10/2022 (prot. Regione Toscana n. 387581 del 11/10/2022)
- Linee Guida SNPA rev 23/2020 e rev. 41/2022
- Dlgs. 152/2006, parte IV
- prot. 41204 del 31/05/2022: parere ARPAT

DOCUMENTAZIONE DEL PROPONENTE ESAMINATA

Elenco documenti (riferimento prot. ARPAT n. 2022/78126)

1. relazione integrativa, rev. settembre 2022
2. dichiarazione di conformità

PROGETTO

L'istanza in esame è relativa al riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW¹) dell'anidride carbonica liquefatta con grado di purezza per usi tecnici, identificata nel seguito come "CO₂ tecnica liquida", prodotta dall'off-gas della purificazione ed upgrading del biogas da digestione anaerobica dei rifiuti organici da raccolta differenziata presso l'Impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno.

1 End of waste

ISTRUTTORIA

Si richiama dal precedente parere che la produzione della CO₂ liquida con grado di purezza per usi tecnici viene effettuata utilizzando l'off-gas del sistema di purificazione ed upgrading del biogas per la produzione di biometano, proveniente dal digestore anaerobico autorizzato con DGRT 1083/2020.

Il biogas estratto dalle biocelle anaerobiche viene inviato al sistema di purificazione ed upgrading.

Con il sistema di purificazione vengono rimossi dal biogas i principali elementi indesiderati e/o inquinanti e con il sistema di upgrading viene suddiviso il flusso in due gas separati: biometano (concentrazione di metano >96% in vol.) e off-gas (con concentrazione di CO₂ >95% in vol.)


La CO₂ subisce quindi un processo fisico che ne prevede la liquefazione (raffreddamento fino alla temperatura di liquefazione di circa -30°C) e lo stripping di eventuali altri gas non condensabili; la CO₂ liquida viene accumulata in appositi serbatoi.

Con il precedente parere, prot. 41204 del 31/05/2022, venivano richieste alcune integrazioni alle quali il proponente risponde nell'elaborato "Relazione integrativa"; si esaminano le risposte con riferimento alla numerazione contenuta nel parere

1. *Preso atto che è stata condotta un'indagine di mercato relativa a potenziali utilizzatori in base alla quale il proponente ha individuato valori limite per i parametri CH₄ e H₂S, stante la presenza di un commercio di CO₂, è necessario che il proponente confronti la composizione prevista della propria CO₂ con quella della CO₂ "usualmente commercializzata" che si prefigge di sostituire, dando conto anche se le caratteristiche tecniche sono in funzione del settore d'uso*
2. *In particolare, nel caso in cui venga evidenziata una differente composizione prevista tra la CO₂ prodotta e quella "usualmente commercializzata", il proponente dovrà dare conto che risultano trascurabili i possibili impatti sull'ambiente derivanti, negli specifici usi, dalla frazione differente nella CO₂, prodotta.*
3. *Il proponente dovrà elencare in maniera puntuale quali sono gli usi per i quali è prevista come adeguata la CO₂ prodotta, anche sulla base della risposta alla richiesta di integrazioni precedente, dando conto di avere gli eventuali requisiti necessari alla commercializzazione negli ambiti individuati.*

Il proponente dà conto:

- di aver sottoscritto un accordo per la vendita di tutta la CO₂ prodotta con la società ITAC spa, la quale produce e commercializza CO₂ per vari usi
 - che il contratto con la società ITAC spa prevede delle specifiche tecniche alle quali AISA si atterrà
 - richiama che un off-gas con caratteristiche non conformi non sarà avviato all'impianto di liquefazione (vedi sotto)
 - che presenterà la SCIA presso l'ufficio SUAP e la Comunicazione Unica d'Impresa al Registro Imprese ai fini della commercializzazione
4. *Il proponente dovrà completare la relazione tecnica descrivendo nel dettaglio la fase di liquefazione e stripping della CO₂ e fornendo, in un diagramma a blocchi, evidenza di eventuali scarichi idrici e/o emissioni in atmosfera e/o produzione di rifiuti nel ciclo che riguarda l'EoW della "CO₂ tecnica liquida".*



Il proponente ha presentato lo schema a blocchi sopra riportato accompagnato da una breve descrizione. In particolare si evidenzia la previsione di due tipologie di rifiuti prodotti, costituiti da carboni attivi e setacci molecolari esauriti.

5. *Il proponente dovrà chiarire le azioni che intraprenderà nel caso in cui i valori dei parametri analizzati non siano conformi a quelli della Tabella A.1 della norma ISO 27913:2016 ovvero a quelli specifici individuati per l'uso (v. richiesta di integrazioni precedenti).*

Il proponente dà conto di aver modificato il progetto prevedendo l'installazione di un gascromatografo in continuo all'uscita della flangia dell'off-gas del sistema di purificazione ed upgrading del biogas e prima dell'ingresso dello stesso off-gas nel sistema di liquefazione.

A valle di punto di prelievo del gascromatografo verrà installata una valvola di intercettazione/deviazione così che l'off-gas con caratteristiche conformi (stabilite in linea con le richieste della società ITAC) verrà avviato al sistema di liquefazione, altrimenti il flusso dell'off-gas sarà deviato verso l'accumulatore pressostatico del biogas posizionato sulla copertura dell'edificio che ospita le biocelle del digestore anaerobico, così che l'off-gas verrà nuovamente trattato e processato nel sistema di purificazione e upgrading.

In merito alle prescrizioni contenute nel parere prot. 041204 del 31/05/2022, il proponente

- dà conto di aver eliminato l'allegato 1
- presenta un nuovo modello di dichiarazione di conformità per l'EoW della CO₂ prodotta, dove sono presenti i campi relativi all'autorizzazione EoW e finalità di utilizzo

Nella relazione integrativa viene specificato che il lotto prelevato di "CO₂ tecnica liquida" corrisponderà al quantitativo della stessa CO₂ liquida presente nell'autocisterna utilizzata per il suo trasporto dall'impianto di AISA Impianti verso il sito di utilizzo.

Per le vie brevi, l'ing. Lasagni, Direttore Generale, di AISA Impianti, chiarisce che "verso il sito di utilizzo" è da intendersi come "verso la sede della società ITAC spa, con la quale è stato stipulato il contratto di commercializzazione"

CONCLUSIONI

Vista l'istruttoria condotta dal Dipartimento sulla documentazione integrativa prodotta, si ritiene di poter esprimere **parere positivo** all'istanza presentata dal proponente.

Si precisa che le prescrizioni del precedente parere, prot. 041204 del 31/05/2022, relative all'allegato 1 e alla dichiarazione di conformità risultano superate dalla documentazione integrativa presentata

Distinti saluti.

La Responsabile del Dipartimento Arezzo
Dott.ssa Cecilia Scarpi (*)

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.